

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"FEDERAZIONE DEI CORPI BANDISTICI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO"**

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. E' costituita fra i corpi bandistici della Provincia di Trento l'Associazione riconosciuta di promozione sociale denominata "FEDERAZIONE DEI CORPI BANDISTICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "FEDERAZIONE DEI CORPI BANDISTICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO" APS" oppure "FEDERAZIONE DEI CORPI BANDISTICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO" - associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modi-

ficazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) promuovere, coordinare e gestire, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e servizi tesi a favorire attività artistiche, culturali e formative musicalmente orientate, con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del territorio;

b) contribuire all'incremento dell'attività bandistica dilettantistica in Provincia di Trento e su tutto il territorio nazionale;

c) contribuire all'educazione del gusto musicale, al continuo e progressivo miglioramento della qualità tecnico-artistica dei Corpi Bandistici e dei singoli componenti;

d) far sì che l'attività bandistica divenga mezzo di elevazione spirituale nel sano impiego del tempo libero.

Art.4 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

1. promuovere e/o organizzare e/o finanziare eventi ed iniziative di tipo formativo e didattico, quali ad esempio corsi di musica e seminari musicali per i giovani, corsi di formazione di base per direttori di banda, seminari o master di livello avanzato per direttori di banda o per i ragazzi;

2. organizzare corsi e percorsi di formazione musicale per tutti i corpi bandistici del Trentino;

3. promuovere e/o realizzare e/o finanziare progetti o altre iniziative aventi ad oggetto l'educazione e l'apprendimento della cultura musicale, con particolare riferimento ai bambini e ai ragazzi;

4. promuovere e favorire le buone relazioni e le comuni iniziative delle bande associate, salvaguardando l'autonomia ed allo stesso tempo la specificità di ciascuna banda formatasi attraverso caratteristiche tradizioni storiche locali;

5. promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di carattere culturale ed informativo, quali ad esempio incontri, dibattiti, seminari, conferenze, workshop, al fine di diffondere presso la popolazione la cultura musicale;

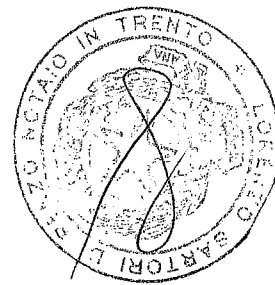
6. svolgere attività musicale bandistica dilettantistica e non professionale;

7. promuovere, finanziare ed organizzare altri tipi di eventi ed iniziative sempre legate alla musica, quali ad esempio manifestazioni, raduni, mostre, concerti, concorsi, rassegne musicali nazionali e internazionali;

8. favorire ed incentivare gli scambi culturali e i gemellaggi con gruppi e realtà musicali italiani o stranieri;

9. curare la redazione, l'amministrazione e la distribuzione del periodico informativo e inoltre pubblicare e pubblicizzare riviste, bollettini, notiziari e quanto altro rivista carattere associativo, didattico e di cultura musicale;

10. rappresentare ed assistere i propri associati in tutte le sedi opportune, in



particolare nei confronti della pubblica amministrazione e in generale delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, proponendosi come primo interlocutore a difesa dell'immagine e dei rispettivi interessi del mondo bandistico;

11. predisporre un centro di documentazione culturale al servizio degli associati e dei cittadini, offrendo a tutti i soci e gli interessati un servizio di pubblica utilità;

12. promuovere la composizione musicale;

13. partecipare ad iniziative dell'associazionismo democratico e promuovere, direttamente o con altre associazioni nazionali e/o internazionali, lo sviluppo di relazioni e collaborazioni;

14. promuovere ogni altra iniziativa che sia in linea con le proprie finalità istituzionali, in sintonia con le normative di riferimento;

15. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

16. L'Associazione può svolgere, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge.

17. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di legge.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere associati della Federazione tutti i Complessi bandistici e le Fanfare della Provincia di Trento, costituiti nella forma di associazione, in prosieguo tutti denominati Corpi Bandistici o Bande, i quali abbiano scopi e finalità che si armonizzano con quelli della Federazione e non siano in contrasto con i regolamenti in atto. Per richiedere l'adesione il Corpo Bandistico deve avere la sede in un Comune trentino e presentare un'attestazione rilasciata dal comune dove svolge l'attività principale.

2. Fermo quanto precede, almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati devono essere costituiti in forma di Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, deve essere presentata domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna

gna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed esso deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta)

giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

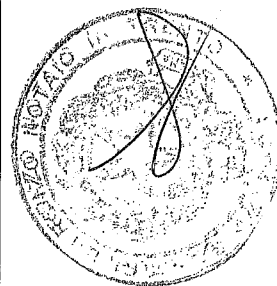
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo



quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta dai legali rappresentanti delle singole bande associate e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire in persona del legale rappresentante ovvero da altro soggetto delegato dal proprio Consiglio Direttivo.

2. E' ammessa una sola delega per associato. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti. I componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale non possono essere portatori di deleghe. E' espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.

Nelle votazioni concernenti il bilancio consuntivo gli amministratori non hanno diritto di voto.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e su invito del Consiglio Direttivo, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si renda necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

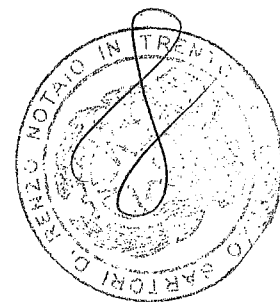
Possono altresì partecipare alle assemblee i maestri direttori delle bande federate, senza diritto di voto e con possibilità di presentare mozioni, attinenti gli specifici ambiti artistici, se sottoscritte da almeno il 15% dei direttori delle bande federate.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla



data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email con prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno ed eventuali allegati che siano necessari ai partecipanti per essere informati sui contenuti dell'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, ferme restando le modalità di cui al precedente comma, può essere inoltre pubblicato sul sito Internet della Federazione e sui quotidiani locali.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea nomina tra i suoi componenti il Presidente della seduta, nonché, su proposta del Presidente, un segretario verbalizzante.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio Direttivo corredati dalle relative relazioni. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione e mozioni di sfiducia ai Consiglieri o al Presidente;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

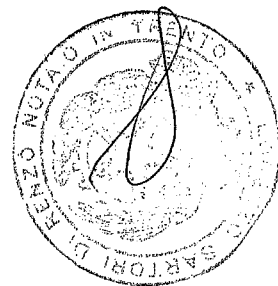
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Esso è composto dal Presidente e da 8 (otto) membri eletti dall'assemblea a maggioranza relativa; eleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Possono essere candidati i Presidenti degli Associati o i soci maggiorenni degli stessi. Le modalità e i termini dell'elezione possono essere meglio specificati in un "Regolamento assembleare ed elettorale" approvato dall'Assemblea.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni, scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio sociale del loro mandato. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funziona-



mento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Revisore Legale.
 2. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri, e per conoscenza all'Organo di Controllo ed al Revisore legale, a mezzo lettera raccomandata, e/o fax e/o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri, possono richiedere in forma scritta al presidente di far inserire all'ordine del giorno particolari argomenti.
- Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
- I componenti del Consiglio Direttivo, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti a comunicare l'intervenuta impossibilità a partecipare.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
 4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
 7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
 8. Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni e/o maestri direttori delle bande federate, qualora la loro presenza si renda necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche e possono inoltre far inserire a verbale le proprie osservazioni.
 9. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto, che sarà sottoposto ad approvazione nella successiva riunione come primo punto all'ordine del giorno dopo essere stato reso disponibile con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
 10. Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti di singoli componenti del Consiglio Direttivo devono essere presentate in forma scritta al Presidente, essere adeguatamente motivate e sottoscritte da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.
 11. Qualora riceva una mozione di sfiducia nei confronti di un consigliere, il Presidente è tenuto a convocare urgentemente il Consiglio Direttivo.
 12. Nel caso in cui la sfiducia riguardi il Presidente la mozione deve essere presentata al Revisore Legale e la seduta di Consiglio sarà in tale caso convo-

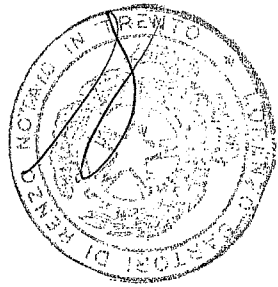
cata e presieduta dal Revisore Legale.

13. Ove la mozione di sfiducia ottenga il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposta all'Assemblea per la decisione definitiva.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio preventivo e di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e la relazione di missione;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare e le ulteriori quote e contributi di partecipazione ad ogni iniziativa promossa dall'Associazione ed i relativi termini di versamento;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- o) nominare eventuali comitati tecnici formati da esperti con il compito di formulare proposte tecniche per lo svolgimento di determinate attività complesse
- p) nominare eventualmente un comitato tecnico composto principalmente da maestri e direttori delle bande associate. Le modalità di nomina e il suo funzionamento sono definite nell'apposito regolamento approvato dall'Assemblea;
- q) organizzare le attività per aree omogenee, per sezioni o gruppi d'interesse, definendo eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- r) assegnare incarichi operativi agli associati, con spiccate capacità organizzative e/o competenti in alcuni specifici settori;
- s) presiedere all'organizzazione delle diverse attività sociali;
- t) approvare la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con altri organismi o enti;
- u) autorizzare il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione, discussi e approvati in via preventiva dal Consiglio Direttivo;



v) predisporre, modificare e integrare, secondo le necessità dell'Associazione, i regolamenti, compresi quelli amministrativi, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;

w) formulare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Tutte le deliberazioni a carattere economico del Consiglio Direttivo devono trovare adeguata copertura finanziaria.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto.

Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per nominare i sostituti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati per non più di tre mandati consecutivi. Possono candidarsi al ruolo di Presidente anche soggetti che non siano legali rappresentanti delle bande associate purché siano soci maggiorenni di una banda associata.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni. L'incarico di Presidente può essere conferito consecutivamente per non più di 3 (tre) mandati. L'incarico può essere nuovamente conferito dopo l'intervallo di un mandato. Per il conteggio

del limite dei mandati del Presidente, non vengono conteggiati i mandati da membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno a maggioranza assoluta il Vice Presidente su proposta del Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- e) dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- f) mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- g) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico dell'Associazione;
- h) conferire procure a terzi su delibera del Consiglio Direttivo;
- i) curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

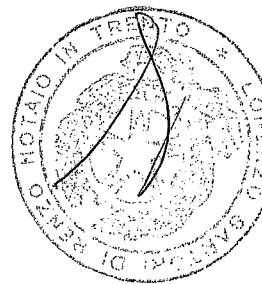
1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto.

2. Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo eletto entro trenta giorni dal giorno della nuova elezione. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, o altro, il Consiglio Direttivo in carica provvede alla convocazione dell'assemblea, entro 30 giorni per la sostituzione del decaduto con nomina del nuovo Presidente.

Il mandato del Presidente neo-eletto dura fino al termine del mandato del sostituito scadendo così unitariamente al Consiglio in carica. Se il periodo previsto per la sostituzione è inferiore a 18 mesi, esso non viene computato ai fini dell'applicazione della disposizione sui limiti del mandato.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, decade anche il Presidente. In questo caso il Revisore Legale provvede alla convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni nel termine perentorio di



45 (quarantacinque) giorni.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è monocratico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.
3. Delle proprie attività l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice.
 - e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, composto da un componente iscritto al registro dei revisori legali dei conti, è nominato dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni, ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione

tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

2. Non possono essere corrisposti ad amministratori, componenti degli organi di controllo e revisione legale e a chiunque rivesta cariche sociali, compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

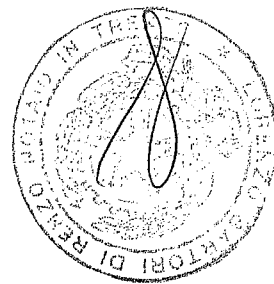
1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;



h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio (o bilancio consuntivo annuale), composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio di esercizio deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla redazione del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea entro la fine dell'esercizio.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle predette iniziative.

2. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

3. Tutti gli utili, le rendite e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il bilancio sociale, se dovuto per legge, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII

Modifiche dello statuto, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Modifiche dello statuto, scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Le proposte di modifica dello Statuto e quelle riguardanti trasformazioni, fusioni, scissioni e scioglimento dell'Associazione, possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 15 del presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo degli organi competenti per legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le leggi speciali in materia.
2. Istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il legale rappresentante della Associazione dovrà verificare che si perfezioni l'iscrizione nello stesso, sezione b) Associazioni di promozione sociale.

Aldeno, Piazza Cesare Battisti, il giorno 13 novembre 2022

F.to: Franco Oss Noser

F.to: Lorenzo Sartori (L.S.)

Copia conforme all'originale.

Trento, il giorno 24 novembre 2022

